

ACCORDO SINDACALE

A seguito dell'incontro avuto in data 9 dicembre 2008, presso la sede United Parcel Service Italia srl di Milano, sita in via Fantoli 15/2, si sono incontrati:

La societa' United Parcel Service Italia srl rappresentata dai Dott.ri Laura Mazzolari Davide Chierichetti, Pasquale Palombella

Le RSA dell'unita' produttiva di Vimodrone, Sig.re Laura Parozzi e Cinzia Crespi e le RSU dell'unita' operativa di Milano, Sig. Antonio Forlano, assistite dal sig. Giulio Valente di FILT Cgil

Per discutere di quanto segue:
Gestione Ferie, Ex festività, ROL e RIMOL

Premesso che

l art. 9 al c 1 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione fissa l'orario di lavoro in 39 ore settimanali,

al c 16 stabilisce il riconoscimento di 40 ore annuali di permessi retribuiti individuali

l art 12 del CCNL stabilisce altri gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite,

l art 22 c 1 stabilisce le ferie in 22 giorni lavorativi per ogni anno solare

UPS srl, per ragioni tecnico organizzative, continua ad organizzare la settimana lavorativa sulla base di 40 ore ed ha la necessita' di operare anche durante talune delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui all art 2 c 1, punti B e C Parte speciale – sezione prima.

In data 27 gennaio 2009, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Gestione Ferie

Le premesse costituiscono parte integrante dell' accordo.

Limitatamente ai 22 giorni di ferie, tutti i dipendenti devono consegnare ai responsabili dell' unita' operativa il proprio piano ferie contenente la pianificazione di tutti i giorni di ferie dell'anno in corso, ricevendo riscontro firmato per ricevuta.

La pianificazione del periodo che va dal 1 febbraio al 30 settembre andra' consegnata ai responsabili entro il 31 gennaio, mentre la pianificazione dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo dovra' essere consegnata entro il 30 settembre.



I responsabili dell'unita' operativa valutano le richieste e rispettivamente, entro i giorni 15 febbraio e 15 ottobre, comunicano per iscritto, ai soli dipendenti che devono produrre delle variazioni, di effettuare le necessarie modifiche. Per i restanti lavoratori la pianificazione si intende accolta.

Si specifica che solo per la sede di Vimodrone, tali termini sono posticipati di 1 settimana tale per cui la valutazione avverra' entro i 15 giorni lavorativi successivi alle rispettive date del 31 gennaio e 30 settembre.

I lavoratori che devono apportare le modifiche ripresentano, rispettivamente, entro la fine dei mesi di febbraio e di ottobre, la pianificazione e discutono la stessa congiuntamente al proprio responsabile al fine di raggiungere un accordo sui periodi di fruizione.

In caso di mancato accordo, la determinazione del periodo di ferie viene effettuata, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro 15 novembre, dai responsabili secondo i seguenti criteri:

1. esigenze aziendali,
2. anzianita' di servizio,
3. rotazione.

Resta inteso che, allorquando due dipendenti svolgenti le medesime mansioni, chiedano di fruire delle ferie nel medesimo periodo e solo uno possa assentarsi dal lavoro, i criteri che vengono utilizzati per stabilire quale dei due possa fruire del periodo di ferie, sono quelli dell'anzianita' di servizio e della rotazione.


Una volta definito quanto sopra entro e non oltre il 15 marzo e 15 novembre il responsabile provvede a consegnarne copia firmata per accettazione ai restanti dipendenti.

Ai lavoratori che non presentino il piano ferie entro i termini indicati ovvero non provvedano all'esame congiunto con il responsabile in caso di richiesta di variazione, le ferie saranno assegnate tenendo conto dei periodi gia' assegnati.

A pianificazione completa, ai soli fini della fruizione, il lavoratore presentera' modulo di richiesta almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo.

Le Parti, considerata la particolarita' del settore in cui opera l'Azienda, concordano sulla necessita' di "spalmare" le ferie su tutto l'anno in modo che le richieste non siano concentrate nei periodi estivi e nelle festività e sulla possibilita' di usufruire di almeno due settimane continuative nel periodo compreso tra l' 1 giugno e il 31 agosto.

Resta inteso che, nel caso di improvvise e motivate esigenze aziendali, le stesse potranno subire modifiche, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL.



E' fatta salva la facolta' del dipendente di chiedere modifiche al piano ferie gia' accordato; tali richieste sono discusse con il responsabile al fine di trovare le possibili soluzioni.

Tali giorni di ferie potranno esser goduti a mezze giornate o giornate intere.

Si specifica inoltre che, nel caso sussistano giorni di ferie non fruiti al 31/12, le stesse dovranno esser fruito entro il 31/3 dell'anno successivo.

Ex festività

Limitatamente alle 32 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 ex festività, le modalità di pianificazione e fruizione saranno le medesime di quelle definite per le ferie.

ROL

Limitatamente alle 40 ore annuali di ROL si specifica che le stesse sono ripartite, pianificate e fruito nel seguente modo:

- 16 ore pianificate e fruito con le stesse modalità definite per le ferie
- 24 ore liberamente fruito dai dipendenti secondo le proprie necessità, anche a frazioni di 30 minuti ovvero suoi multipli (frazione minima fissa e quindi non riproporzionabile per i PT).


I dipendenti PT seguono la stessa modalità di fruizione riproporzionato sulla base dell'orario contrattuale.

RIMOL

Considerato quanto indicato al punto 1 e 5 della premessa circa la durata della settimana lavorativa, al fine di dare attuazione all'orario, in luogo della effettiva riduzione di un'ora su base settimanale, si conviene di cumulare le ore non fruito (4 al mese, ovvero 48 all'anno per i dipendenti FT) pianificandone l'utilizzo entro i primi sette giorni del bimestre ovvero entro sette giorni dal rientro in caso d'assenza, nel seguente modo:

- gruppi di 4 ore ogni mese oppure di 8 ore ogni due mesi,

I dipendenti PT seguono la stessa modalità di fruizione riproporzionato sulla base dell'orario contrattuale.



I responsabili dell'unita' operativa valutano le richieste entro i primi 15 giorni del bimestre e comunicano ai soli dipendenti che devono produrre delle variazioni, di effettuare le necessarie modifiche. Per i restanti lavoratori la pianificazione si intende accolta.

Le ore non pianificate entro il termine indicato sono assegnate dai responsabili e fruito entro il bimestre.

Le parti specificano che, nel caso un dipendente non possa fruire la giornata o mezza giornata di RIMOL a causa di sopravvenuta malattia, lo stesso dovra' essere recuperato nel corso dello stesso bimestre, in data da definirsi col responsabile.

Si specifica inoltre che, nel caso sussistano ore di RIMOL non fruito al 31/12, le stesse dovranno esser fruito entro il 31/1 dell'anno successivo, in data da definirsi dal responsabile.

Si specifica inoltre, che solo per il 1o anno in cui sara' in vigore tale accordo, le date sopracitate, relative alla pianificazione delle ferie saranno posticipate di un mese, (a puro scopo esemplificativo, la pianificazione dovra' essere consegnata dai dipendenti ai propri responsabili entro il 28 febbraio) per permettere alle RSA e RSU la possibilita' di verificare la proposta in assemblea con i dipendenti delle unita' produttive.

Il presente accordo ha validita' dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 e si rinnovera' tacitamente di anno in anno salvo disdetta da formalizzare tre mesi prima.

Inoltre, l'azienda prende atto della richiesta presentata dalle RSA RSU di un incontro che vertera' sulla definizione di un accordo di secondo livello che coinvolga le unita' operative di UPS site in Lombardia.

L.c.s.

United parcel Service Italia srl

RSA/RSU